

Benevento 18 novembre 2009
Fondazione AIGA T.Bucciarelli
AIGA, Sezione di Benevento
il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento

Prof. Avv. Giulio Ponzanelli

Ordinario Istituzioni di diritto privato

Facoltà di Giurisprudenza

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

IL DANNO NON PATRIMONIALE DOPO LE SEZIONI UNITE: PROBLEMI E PROSPETTIVE

La sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio 1986 n.184 e le quattro ragioni che spingono per una sua modificazione

- a) il caso Seveso e la “promozione” del danno non patrimoniale da danno-conseguenza a danno-evento;
- b) il riconoscimento del danno non patrimoniale a favore di soggetti non personificati (persone giuridiche, private e pubbliche (Regioni, Province, Comune);
- c) il riconoscimento del danno non patrimoniale anche a favore delle vittime secondarie e non solo in presenza della morte della vittima primaria. Il problema dei soggetti legittimati a richiedere la riparazione del danno non patrimoniale.
- d) il riconoscimento legislativo del danno non patrimoniale: la legge sul trattamento dei dati personali, la legge sull'equa riparazione per la durata irragionevole;

(segue) La nuova voce di danno non patrimoniale: il danno esistenziale come danno che implica una modificazione peggiorativa della qualità della vita; la supposta diversità tra danno non patrimoniale e danno esistenziale.

La lettura costituzionale dell'art. 2059 c.c.

La “svolta” rivoluzionaria della primavera 2003: a) le sentenze del 12 maggio 2003 (nn. 7281, 7282 e 728) in tema di presunzione di responsabilità;

(segue) le sentenze nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003 in tema di lettura

costituzionale dell'art.2059 c.c.: l'interesse della persona avente rilievo costituzionale.

La decisione della Corte Costituzionale n. 233 dell'11 luglio 2003: il "nuovo" sistema dei danni non patrimoniali risultante dalla lettura costituzionale dell'art. 2059.

Il rapporto tra il danno non patrimoniale-biologico, il danno non patrimoniale come danno morale soggettivo e il danno non patrimoniale da lesione di un diritto costituzionale: i rischi di una duplicazione risarcitoria e la non necessità di ritagliare sottofigure di danno non patrimoniale.

Le prime applicazioni dopo le decisioni della Corte di Cassazione del 2003: a) Il danno biologico rientra nell'ambito dell'art.2059 c.c.; b) il danno non patrimoniale viene concesso anche nelle ipotesi di responsabilità oggettiva e non solo presunta.

L'attuazione della lettura costituzionale. Due principali gruppi di ipotesi: a) quando sia presente la sola violazione del diritto costituzionale che protegga un interesse della persona; b) quando sia presente la violazione del diritto alla salute e anche un illecito penale (tra le tante, Cass. 6 novembre 2006, n. 23918). L'esigenza di non duplicare il carico risarcitorio.

Il contrasto sui due punti. Le prime applicazioni sul primo gruppo: a) il caso del blackout elettrico; b) il danno non patrimoniale sofferto dal proprietario per esistenza di una diversa trascrizione sull'immobile appena acquistato; c) il danno non patrimoniale per la perdita dell'animale di affezione; d) il danno non patrimoniale per l'apposizione di un lampione troppo vicino all'abitazione (Cass.12 febbraio 2008 n.3284).

Le più frequenti applicazioni del secondo gruppo di ipotesi: il danneggiato leso nel suo diritto alla salute può chiedere, oltre al danno biologico, il danno morale soggettivo e il danno non patrimoniale dalla violazione di un diritto costituzionale?

L'ordinanza n. 4712 del 25 febbraio 2008 della terza sezione della Corte di Cassazione con la quale si sottopone alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione dell'autonoma risarcibilità del danno esistenziale: prima valutazione.

Il problema delle micropermanenti e della loro costituzionalità.

Il problema della prova del danno non patrimoniale: la decisione delle Sezioni Unite 24 marzo 2006 n.6572 ed anche della Corte di Cassazione 12 giugno 2006 n.13546.

Il profilo della quantificazione del danno non patrimoniale.

Il danno non patrimoniale e i giudici di pace. Rientra o meno la lettura costituzionale dell'art.2059 c.c. tra i principi informativi della materia che vincola la libertà del Giudice di pace quando giudica secondo equità? (Cass., sez. un., 29

agosto 2008, n.21934).

Le quattro decisioni delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 nn. 26972-73-74-75.

I tre principi qualificanti: a) unitarietà della categoria del danno non patrimoniale ed irrilevanza di una categoria di danno esistenziale considerata in termini generali; b) necessaria presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata: validità anche nel territorio contrattuale e nei giudizi di equità di fronte ai giudici di pace; c) nozione di danno-conseguenza e non di danno-evento del danno non patrimoniale ed indispensabilità della relativa prova.

La quantificazione del danno non patrimoniale in ossequio del generale principio di integrale riparazione del danno.

GIURISPRUDENZA

- a) Corte Costituzionale 14 luglio 1986, n. 184
- b) Corte Costituzionale 11 luglio 2003, n. 233
- c) Corte di Cassazione 7 giugno 2000, n. 7713
- d) Corte di Cassazione 2 aprile 2001, n. 4783
- e) Corte di Cassazione, Sez. Unite, 21 febbraio 2002, n. 2515
- f) Corte di Cassazione 12 maggio 2003, nn. 7281, 7282 e 7283
- g) Corte di Cassazione 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828
- h) Corte di Cassazione 27 ottobre 2004 n.20814
- i) Corte di Cassazione 15 luglio 2005 n.15022
- j) Corte di Cassazione, Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572
- k) Corte di Cassazione, 12 giugno 2006, n. 13546
- l) Corte di Cassazione, 6 novembre 2006, n. 23918
- m) Corte di Cassazione 12 febbraio 2008,n.3284
- n) Corte di Cassazione (ord.), 25 febbraio 2008, n. 4712
- o) Corte di Cassazione,Sez.Unite,29 agosto 2008,n.21934

LETTERATURA

- G. PONZANELLI (a cura di), *Critica del danno esistenziale*, Padova, 2003;
- P. CENDON-P. ZIVIZ, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Giuffrè, Milano, 2003;

- G. PONZANELLI (a cura di), *Il "nuovo" danno non patrimoniale*, Padova, Cedam, 2004.

- G. PONZANELLI (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Padova, Cedam, 2007

AA.VV., *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U. 11 novembre 2008, nn. 26972/3/4/5*, Milano, Giuffrè, 2009